Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 322

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 18 dicembre 1962 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 322 DEL 18 DICEMBRE 1962

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61 **Ministero del tesoro Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1970 (dalla serie 1ª/1970 alla serie 15ª/1970), emessi in base alla legge 19 ottobre 1960, n. 1197, e al decreto ministeriale 23 dicembre 1960. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella seconda estrazione eseguita il 26 novembre 1962 e Parte II: Elenco dei premi assegnati nella precedente estrazione.

(6424)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. **1664**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

Art. 137, relativo alla Scuola di specializzazione in Malattie del sangue, rene e ricambio il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti, per ogni anno non potrà essere superiore a venti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. **1665**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Benedetto Abate, in località Bertesinella del comune di Vicenza.

N. 1665. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 21 marzo 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Benedetto Abate in località Bertesinella del comune di Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. **1666**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Buon Pastore, in Milano.

N. 1666. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 22 settembre 1956, integrato con dichiarazione del 20 aprile 1962, relativo alla erezione della parrocchia di Gesù Buon Pastore, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. **1667**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di Santa Caterina, in frazione Castellino del comune di Moncalvo (Asti), con la parrocchia di Santa Croce, in frazione Patro dello stesso Comune.

N. 1667 Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Casale Monferrato in data 14 maggio 1962, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di Santa Caterina, in frazione Castellino del comune di Moncalvo (Asti), con la parrocchia di Santa Croce in frazione Patro dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. 1668.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Paolo della Croce, in frazione Le Grotte di Port'Ercole del comune di Monte Argentario (Grosseto).

N. 1668. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Savona-Pitigliano in data 28 aprile 1961, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 7 dicembre 1961 e del 10 gennaio 1962, relativo alla erezione della parrocchia di San Paolo della Croce, in frazione Le Grotte di Port'Ercole del comune di Monte Argentario (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. 1669.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Carlo Vescovo e Confessore, in Varese.

N. 1669. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 3 novembre 1961 integrato con dichiarazione del 12 maggio 1962, relativo alla erezione della parrocchia di San Carlo Vescovo e Confessore, in Varese.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 72. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Al terzo rigo del *titolo* del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1962, n. 1626, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 4 dicembre 1962, alla pag. 4904, prima colonna, in luogo di: comune di Caulonia, in provincia di *Sassari*. Leggasi: comune di Caulonia, in provincia di *Reggio Calabria*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1962.

Istituzione presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici della Delegazione speciale per l'esame dei piani regolatori dei Comuni colpiti dal terremoto dell'agosto 1962.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, con la quale sono stati disposti provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dello agosto 1962;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Delegazione prevista dall'art. 23 della citata legge n. 1431;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici una Delegazione speciale così composta:

Presidente:

Fraschetti dott. ing. Aldo, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Membri:

Leschiutta dott. arch. Gian Ernesto, presidente della I sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Valle prof. dott. ing. Cesare, presidente della VI sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Agnelluzzi dott. ing. Leonardo, ispettore generale del Genio civile componente della I sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Quoiani dott. ing. Corrado, ispettore generale del Genio civile, componente della VI sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Roselli dott. Oreste, direttore generale dei Servizi speciali;

Montarsolo dott. Mario, direttore generale della Edilizia statale e sovvenzionata;

Spanò dott. Guido, direttore generale dell'Urbanistica e delle OO.II.;

Bevivino dott. Tommaso, rappresentante del Ministero dell'interno;

Maselli dott. Donato, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Greco prof. arch. Saul, rappresentante dell'I.N.A. Casa;

Cirinei dott. ing. Vittorio Emanuele, rappresentante dell'U.N.R.R.A.-Casas;

D'Erme dott. ing. Mario, rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

Menna avv. Alfonso, rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.);

Carbone avv. Diodato, rappresentante dell'Unione delle Provincie d'Italia (U.P.I.);

Croce prof. Arrigo, geologo;

Cocchia prof. ing. Carlo, urbanista.

Con la stessa decorrenza di cui sopra la Commissione istituita con decreto interministeriale 7 settembre 1962 n. 18164, cessa di esplicare la sua attività.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1962

SEGNI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1962
Registro n. 42, *foglio n.* 5

(7094)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1962.

Coefficienti di maggiorazione dei redditi dominicale ed agrario ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1963.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Decreta:

Ai fini della determinazione analitica del reddito complessivo da assoggettare alla imposta complementare progressiva per l'anno 1963, la valutazione del reddito dominicale dei terreni è fatta moltiplicando per 2,50 gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Per la valutazione, agli stessi fini, del reddito agrario, gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici, sono moltiplicati per 3,50.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1962
Registro n. 31 Finanze, foglio n. 386. — CONTENTI

(7195)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1962.
Iscrizione nella tariffa di vendita italiana della sigaretta di marca estera Marlboro (Filter).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;
Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;
Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592;
Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro in data 26 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1962, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 106;
Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una sigaretta di marca estera nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, numero 1592;
Udito il Consiglio di amministarzione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, la seguente sigaretta di marca estera è inquadrata nel prezzo di tariffa a fianco indicato:

Marlboro (Filter), Lit. 20.000 il kg. convenzionale.
E' radiata dalla tariffa la sigaretta Marlboro Filter di produzione americana iscritta a L. 18.500 + dazio.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1962

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1962
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 323. — MONACELLI

(7168)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno, sita nel territorio del comune di Augusta (Siracusa).

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 27 novembre 1962, è stato disposto il passaggio, dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato, di un'area di terreno di mq. 14.059, sita nel territorio del comune di Augusta (Siracusa) distinta in catasto con i mappali numeri 59 e 61 del foglio di mappa n. 63.

(7111)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato degli immobili siti nel territorio del comune di Augusta (Siracusa).

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 12 novembre 1962, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato degli immobili siti nel territorio del comune di Augusta (Siracusa) censiti al catasto terreni di quel Comune al foglio n. 61, mappali numeri 56, 57, 58, 89 e 87, e al catasto fabbricati dello stesso Comune al foglio n. 61, mappale n. 55.

(7112)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Trieste », con sede in Bari

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 novembre 1962, la Società cooperativa edilizia « Trieste », con sede in Bari, costituita per rogito Labriola in data 3 maggio 1950, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(7061)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1962, registro n. 49 Pubblica istruzione, foglio n. 113, è stato respinto il ricorso proposto dalla prof.ssa Corbellini Ida avverso il decreto ministeriale 1° luglio 1958, emesso in applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 165, con il quale la predetta insegnante, già assistente universitaria, venne inquadrata nel ruolo della carriera del personale insegnante degli istituti di istruzione secondaria al coeff. 402, con l'anzianità di ordinario, utile ai fini della progressione in carriera, di anni 7 e mesi 1.

(7042)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

In calce al decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961 « Annullamento delle deliberazioni dei comuni di Rubano, Albignasego e Vigodarzere, concernenti la riscossione dell'imposta di consumo sugli animali da macello », pubblicato a pag. 4487 della *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 5 novembre 1962, in luogo di « Segni » leggasi « Gronchi ».

(7167)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 237

Corso dei cambi del 17 dicembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,99	620,70	620,73	620,70	620,75	621,10	620,60	620,90	620,88	620,80
$ Can	577,21	576,30	576,50	577 —	576,30	577,45	576,80	576,90	576,85	576,75
Fr. Sv.	143,90	143,84	143,8625	143,83	143,85	143,93	143,83	143,90	143,89	143,85
Kr. D.	89,98	90 —	90,01	89,995	90,02	90 —	89,98	89,95	90,03	89,90
Kr. N.	86,97	86,91	86,97	86,905	86,98	86,95	86,91	86,95	86,93	86,90
Kr. Sv.	119,72	119,60	119,55	119,565	119,70	119,77	119,54	119,70	119,66	119,60
Fol.	172,45	172,49	172,51	172,53	172,50	172,43	172,48	172,45	172,49	172,45
Fr. B.	12,47	12,475	12,476	12,47375	12,475	12,49	12,475	12,48	12,47	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,72	126,64	126,65	126,63	126,65	126,75	126,65	126,70	126,70	126,70
Lst.	1740,90	1740,45	1740,45	1740,225	1740,125	1741,10	1739,30	1740,70	1740,65	1740,40
Dm. occ.	155,28	155,47	155,50	155,175	155,45	155,32	155,42	155,35	155,32	155,45
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,05	24,05	24 —	24,05	24,045	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,70	21,70	21,735	21,705	21,75	21,71	21,705	21,70	21,71	21,70

Media dei titoli del 17 dicembre 1962

Rendita 5 % 1935	116,45
Redimibile 3,50 % 1934	96,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	101 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º gennaio 1963)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1964)	101,60
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	102,425
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	103,10
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	103,10
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	103,15
Id. 5 % (» 1º gennaio 1970)	103,45
Id. 5 % (» 1º gennaio 1971)	103,275
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	102,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 dicembre 1962

1 Dollaro USA	620,65
1 Dollaro canadese	576,90
1 Franco svizzero	143,83
1 Corona danese	89,987
1 Corona norvegese	86,907
1 Corona svedese	119,552
1 Fiorino olandese	172,505
1 Franco belga	12,474
1 Franco nuovo (N.F.)	126,64
1 Lira sterlina	1740,062
1 Marco germanico	155,447
1 Scellino austriaco	24,047
1 Escudo port.	21,705

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958 e 2 marzo 1959 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958 e n. 57 del 7 marzo 1959;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduti i Bollettini ufficiali del Ministero nn. 20 e 32 rispettivamente del 17 maggio e del 9 agosto 1962, contenenti gli elenchi degli Istituti ospedalieri e delle Cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico prescritto per gli studi in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria.

Udito il parere della sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di marzo e novembre 1963 rispettivamente la prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

A dette sessioni potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1961-62 e precedenti e, limitatamente alla seconda sessione di esame, coloro che conseguiranno la laurea o il diploma nella sessione estiva del corrente anno accademico 1962-63.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città sedi di Ordini o Collegi professionali elencati nella tabella annessa alla presente ordinanza, per l'abilitazione all'esercizio della professione o delle professioni rispettivamente indicate nella tabella stessa.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esame tra quelle indicate nella tabella annessa alla presente ordinanza.

E' fatta eccezione per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale che possono sostenere gli esami solo presso la Università di Firenze; per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di attuario che possono sostenere gli esami presso la Università di Roma; per i candidati agli esami nelle discipline statistiche che possono sostenere gli esami solo presso le Università di Bologna e Roma.

Art. 4.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 28 *febbraio* 1963; alla seconda non oltre il 12 *ottobre* 1963; alla segreteria dell'Università o Istituto superiore competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che di fatto siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del 12 ottobre, facendo riferimento per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda, con la indicazione della residenza propria o della famiglia, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile di esso,

b) certificato rilasciato dall'Università o Istituto superiore ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulti se il candidato abbia sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;

c) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6000 fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'Università il contributo di L. 3000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera *a*) (diploma di laurea) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendano partecipare, nello stesso Ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'Università o Istituto di istruzione superiore competente.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo o per medico veterinario debbono produrre, entro i termini indicati al comma primo, rispettivamente per la prima e seconda sessione, un certificato, rilasciato dall'Università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, attestante il compimento del tirocinio semestrale di pratica.

I candidati che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anziché presentare il predetto certificato, potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico facendo riferimento all'avvenuta consegna del libretto diario alla stessa Università, al termine del tirocinio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato, a cura dell'Università competente, la quale, qualora la dichiarazione dell'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà all'esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi, sono esclusi dalla sessione di esame cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini, purchè, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale) che siano state spedite nei termini.

Art. 5.

I candidati, che conseguiranno il titolo accademico nell'appello di febbraio p.v. e che intendano presentarsi all'esame di Stato nella prima sessione, sono tenuti a presentare la domanda entro il 28 febbraio 1963, con la osservanza delle medesime modalità stabilite dalla presente ordinanza, per tutti gli altri candidati. Essi, peraltro, dovranno allegare alla domanda un certificato dal quale risulti che hanno presentato domanda di partecipazione agli esami di laurea indetti per l'appello del mese di febbraio. La loro ammissione agli esami rimane, però, condizionata al conseguimento del titolo accademico entro il 9 *marzo* 1963 titolo che in originale o copia notarile dovranno presentare entro il 16 marzo 1963, con le eccezioni previste al precedente art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente al 9 marzo 1963 potranno presentarsi alla seconda sessione di esami di Stato, presentando nuova domanda ai sensi del secondo comma del precedente art. 4.

Art. 6.

Nelle sedi di esami di Stato appresso indicate, per ciascuna professione, gli esami relativi potranno svolgersi in lingua tedesca qualora i candidati cittadini italiani, di lingua materna tedesca della Regione Trentino-Alto Adige, ne facciano richiesta:

dottore commercialista: Venezia;
attuario: Roma;
medico chirurgo: Bologna;
chimico: Bologna;
farmacista: Bologna;
ingegnere: Bologna,
veterinario: Bologna;
architetto: Venezia;
perito forestale: Firenze;
agronomo: Firenze;
discipline statistiche: Roma.

Art. 7.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano.

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige dovranno specificare nella domanda se desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca, fermo restando che gli esami nella predetta lingua si potranno svolgere per l'abilitazione alle varie professioni solo nelle sedi indicate dall'art. 6 della presente ordinanza.

Art. 8.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 4 della presente ordinanza, le segreterie delle Università e degli Istituti superiori sedi di esami di Stato, debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 9.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 25 marzo per la prima sessione ed il giorno 5 novembre 1963

per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle Commissioni esaminatrici e reso noto con avviso nell'albo dell'Università o Istituto superiore sedi di esami.

Roma, addì 3 dicembre 1962

Il Ministro GUI

Tabella delle sedi degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale che si svolgeranno nell'anno 1963.

PROFESSIONI	SEDI
Dottore commercialista	Bari Bologna Cagliari Catania Firenze Genova Messina Milano (Univ. Cattolica) Milano (Univ. Bocconi) Napoli Palermo Parma Perugia Pisa Roma Torino Trieste Venezia
Attuario	Roma (Unica sede)
Medico chirurgo	Bari Bologna Cagliari Catania Ferrara Firenze Genova Messina Milano Modena Napoli Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pisa Roma Sassari Siena Torino
Chimico	Bari Bologna Cagliari Catania Ferrara Firenze Genova Messina Milano Modena Napoli Padova Palermo Parma Pavia Pisa Roma Torino Trieste
Farmacista	Bari Bologna Cagliari Catania Ferrara Firenze Genova Macerata (Univ. Camerino) Messina Modena Napoli Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro-Urbino (Univ. Urbino) Pisa Roma Sassari Siena Torino
Ingegnere	Bari Bologna Cagliari Genova Milano Napoli Padova Palermo Pisa Roma Torino Trieste
Architetto	Firenze Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia
Agronomo	Bari Bologna Catania Firenze Milano (Univ. statale) Milano (Univ. cattolica) Napoli Padova Palermo Perugia Pisa Sassari Torino
Perito forestale	Firenze (Unica sede)
Veterinario	Bologna Messina Milano Napoli Parma Perugia Pisa Sassari Torino
Discipline statistiche .	Bologna Roma

(71[illegible])

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami per il conferimento di duecentoventicinque posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Si avvisano le interessate che le prove scritte del concorso per esami a duecentoventicinque posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 17 settembre 1962, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 28 e 29 gennaio 1963, con inizio alle ore otto.

(7190)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CHIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Chieti n. 8325 del 6 maggio 1959, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1958;

Viste le designazioni formulate dall'Ordine provinciale dei veterinari e dai Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte veterinarie di Crecchio e Lanciano, vacanti al 30 novembre 1958 è costituita come appresso:

Presidente:

Ruggieri dott. Emidio, vice prefetto.

Componenti:

Travagliani dott. Nicola, veterinario provinciale;

Romboli prof. Bruno, docente di patologia generale ed anatomia patologica;

Bianchi prof. Carlo, docente di patologia e clinica medica veterinaria;

De Sommain dott. Giovanni, veterinario condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Nunzio Di Marzio, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà sede in Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Chieti.

Chieti, addì 1° dicembre 1962

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

(7081)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAGUSA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ragusa.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1963/360 del 26 marzo 1962, con il quale è stato bandito il concorso per il posto di veterinario condotto vacante nei comuni di Vittoria e Pozzallo al 30 novembre 1961;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le proposte dell'Ordine dei veterinari e dei comuni di Vittoria e Pozzallo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto dei comuni di Vittoria e Pozzallo, vacante al 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:

Palermo dott. Biagio, vice prefetto vicario.

Componenti:

Staltari dott. Alberto, veterinario provinciale;

Castagnoli prof. Benito, docente in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

Romagnoli prof. Aldo, docente di clinica medica veterinaria;

Salerno dott. Salvatore, veterinario condotto.

Segretario:

Molè dott. Emanuele, funzionario di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Ragusa.

Ragusa, addì 24 novembre 1962

Il medico provinciale: STALTARI

(7087)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G C